



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2147**

Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti

18/12/2022 - 05:59



1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 323 (pom.) del 13/07/2022.....	55
---	----

## **1. DDL S. 2147 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2147  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti  
**Titolo breve:** *imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti*

---

Iter

**15 marzo 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2147**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Francesco Verducci](#) ( [PD](#) )

**Cofirmatari**

[Roberto Rampi](#) ( [PD](#) ), [Bruno Astorre](#) ( [PD](#) ), [Paola Boldrini](#) ( [PD](#) ), [Monica Cirinna'](#) ( [PD](#) ),  
[Luciano D'Alfonso](#) ( [PD](#) ), [Vincenzo D'Arienzo](#) ( [PD](#) ), [Valeria Fedeli](#) ( [PD](#) ), [Andrea Ferrazzi](#) ( [PD](#) ),  
[Francesco Giacobbe](#) ( [PD](#) ), [Vanna Iori](#) ( [PD](#) ), [Mauro Antonio Donato Laus](#) ( [PD](#) ),  
[Salvatore Margiotta](#) ( [PD](#) ), [Dario Parrini](#) ( [PD](#) ), [Gianni Pittella](#) ( [PD](#) ), [Tatjana Rojc](#) ( [Europeisti-MAIE-CD](#) ),  
[Anna Rossomando](#) ( [PD](#) ), [Dario Stefano](#) ( [PD](#) ), [Mino Taricco](#) ( [PD](#) ), [Valeria Valente](#) ( [PD](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 307 del 24 marzo 2021.

Classificazione TESEO

CINEMA E CINEMATOGRAFIA , AUDIOVISIVI , IMPRESE

**Articoli**

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1,4), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Artt.3,6),  
CREDITO DI IMPOSTE (Artt.4,5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Danila De Lucia](#) ( [M5S](#) ) (dato conto della nomina il 15 marzo 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla **7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede redigente il 20 luglio 2021. Annuncio nella seduta n. 348 del 20 luglio 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2147

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2147

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VERDUCCI**, **RAMPI**, **ASTORRE**, **BOLDRINI**, **CIRINNÀ**, **D'ALFONSO**, **D'ARIENZO**, **FEDELI**, **FERRAZZI**, **GIACOBBE**, **IORI**, **LAUS**, **MARGIOTTA**, **PARRINI**, **PITTELLA**, **ROJC**, **ROSSOMANDO**, **STEFANO**, **TARICCO** e **VALENTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2021

Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti  
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si propone di accogliere un'esigenza fortemente avvertita all'interno del settore del cinema e dell'audiovisivo che riguarda la definizione di produttore indipendente, nonché le altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee e italiane; definizione che, nel corso degli anni, non ha trovato piena soluzione e soddisfazione nel mondo del cinema e dell'audiovisivo.

L'importanza di tale definizione è stata sancita dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, cosiddetta direttiva « Tv senza frontiere », che poneva al centro la figura del produttore indipendente come garanzia della pluralità culturale. L'obiettivo principale della direttiva era garantire l'espressione della cultura e del potenziale creativo degli Stati membri che dovevano successivamente essere in grado di generare sviluppo e consolidamento economico nel settore audiovisivo.

Sviluppo culturale e potenziale creativo sono, per l'Unione europea, gli elementi primari per il sostegno al settore, i quali si fondano su due principi: l'eccezione culturale (lo Stato interviene nelle dinamiche del libero mercato per sostenere le industrie cinematografiche che, per le loro caratteristiche, non sopravvivrebbero da sole, ma la cui esistenza è essenziale allo sviluppo culturale e sociale di ogni comunità) e la diversità culturale (intesa come pluralità di voci e di identità locali, da preservare in quanto la sua sussistenza è il motore per qualsiasi processo di creazione e innovazione). Per l'Unione europea è dunque il sostegno allo sviluppo culturale e creativo che genera sviluppo e consolidamento economico, non viceversa.

L'architrave che congiunge tali elementi è proprio la produzione indipendente che per essere definita tale deve garantire - oltre all'assenza di legami societari e vincoli di esclusiva tra produttori ed emittenti (*broadcaster* o *over the top* - *OTT*) - la titolarità in capo ai produttori dei diritti sulla propria *library* di contenuti. L'intervento dello Stato nel settore, che avviene in deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato, è ammesso proprio per salvaguardare e tutelare questi principi fondamentali, che le regole di mercato non sarebbero in grado da sole di preservare, tenuto conto che le imprese che operano in questo settore sono per lo più micro e piccole imprese, che per dimensioni e atipicità dei processi produttivi non sarebbero in grado, dal punto di vista economico e finanziario, di sostenere i loro processi produttivi in maniera autonoma e libera, e quindi di preservare il pluralismo e la diversità culturale.

La pandemia ha ingigantito le enormi criticità che già prima impedivano a innumerevoli esperienze creative di emergere e affermarsi. Per questo non può essere sufficiente limitarsi a interventi emergenziali o a misure di protezione, serve invece un intervento normativo per un cambiamento strutturale che superi le attuali criticità, correggendo storture, scardinando soffocanti posizioni dominanti, abbattendo le paratie che impediscono l'accesso a tante energie innovative e creative,

ripensando le modalità di un sistema spesso chiuso ed escludente, superandone i limiti strutturali e ridefinendone la visione strategica. Questo contribuirà al rafforzamento e alla crescita del cinema e dell'audiovisivo italiano come uno dei settori maggiormente nevralgici e trainanti dello sviluppo economico e sociale del Paese nei prossimi anni.

La figura dell'impresa indipendente è quindi estremamente importante nel contesto degli aiuti al settore perché è la « sentinella », la spia, che segnala la correttezza entro la quale operano gli interventi rivolti al settore, nel perimetro definito dall'eccezione culturale e dalla diversità culturale. Essa rappresenta la pietra angolare di tutto il sistema: solo se esiste l'impresa indipendente, veramente tale, gli aiuti di Stato in deroga sono consentiti e possono funzionare correttamente, ovvero sostenere la pluralità, la diversità e l'eccezione culturale che successivamente generano sviluppo economico e occupazionale.

I film e le opere audiovisive rappresentano beni meritori con esternalità positive su immagine e diffusione dell'identità di un Paese e soddisfano la domanda culturale delle generazioni future e il loro sviluppo sociale, culturale ed economico: hanno quindi direttamente a che fare con il futuro di un intero Paese.

Come ricorda la dichiarazione universale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla diversità culturale, adottata a Parigi dalla Conferenza generale, il 2 novembre 2001, la diversità culturale è considerata necessaria per l'umanità come la biodiversità lo è per la natura. La dichiarazione esorta tutti gli Stati e le comunità a proteggere il patrimonio culturale, la pluralità di voci e le identità locali, al fine di preservare la diversità culturale quale processo adattivo che ha capacità di espressione, creazione e innovazione.

Per tali motivi, il presente disegno di legge, intervenendo sul produttore indipendente, ovvero sulle imprese indipendenti, intende affrontare un'esigenza fortemente sentita all'interno del settore e mai pienamente risolta, nel quadro dei mutati scenari globali derivanti dalla rivoluzione digitale che hanno portato all'interno del mercato di settore una pluralità e una diversità di soggetti e di interazioni tra gli stessi, che, da una parte rendono di fatto inefficace l'attuale definizione, dall'altra rendono difficile far rientrare i medesimi in un'unica definizione. Per questi motivi sembra più utile ed efficace, oggi, proporre una definizione di impresa indipendente (non solo di produttore) articolata su più livelli, che riesca a distinguere tra le imprese (prevalentemente micro imprese) che rientrano in pieno nei principi della diversità e dell'eccezione culturale e che giustificano gli aiuti in deroga e quelle (per lo più piccole e medie) che oggi potremmo definire dell'« eccezione industriale », operanti sia in base all'eccezione sia attraverso le regole di mercato. Esse rappresentano un fondamentale motore economico e occupazionale, oltre che un indispensabile veicolo per la diffusione del patrimonio culturale italiano nel mondo e che dunque devono, seppur in maniera diversa, essere sostenute in parte attraverso meccanismi derogatori.

L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce una definizione articolata su due livelli, dove nel primo livello si individuano le imprese afferenti all'eccezione culturale, per lo più micro imprese, che per lo loro natura e struttura aziendale difficilmente sarebbero in grado di sopravvivere alle pure e semplici regole di mercato. Per circoscrivere queste imprese si individuano 8 criteri che delimitano il perimetro entro cui un'impresa può essere definita indipendente di primo livello. A queste imprese sono concessi la totalità degli aiuti di Stato ad oggi previsti dalla normativa in vigore. Le imprese che soddisfano invece solo i primi 4 criteri sono definite come « imprese indipendenti di secondo livello », oggi per lo più piccole e medie imprese, che riescono, anche per loro struttura aziendale, a operare all'interno delle regole di mercato, ma che necessitano comunque di sostegno pubblico in deroga (seppur in diversa misura) per poter meglio competere all'interno dei mercati di riferimento.

Si consideri inoltre che la situazione in cui si trovano ad operare le micro imprese indipendenti del settore è stata ulteriormente aggravata da un anno di pandemia da COVID-19, con difficoltà legate ai flussi di cassa e all'accesso al credito. Mentre le piccole e medie imprese, soprattutto dedite ai prodotti audiovisivi realizzati per conto delle TV e delle OTT, sono riuscite, dopo un primo periodo di fermo, a tornare velocemente sui *set* con nuovi protocolli di sicurezza, le micro imprese spesso non sono state in grado di rimettere in piedi le proprie produzioni, in particolare per l'aggravarsi delle possibilità di



accesso al credito e non potendo di conseguenza usufruire degli incentivi emergenziali messi a disposizione dal Ministero della cultura.

Una situazione grave che oggi mette in seria difficoltà, e persino a rischio di sopravvivenza, una gran parte di imprese del settore audiovisivo. In virtù di tale preoccupazione, il secondo obiettivo del presente disegno di legge è volto ad aumentare il sostegno alle micro e piccole imprese che operano prevalentemente all'interno del perimetro dell'eccezione culturale, riequilibrandolo rispetto al sostegno alla componente industriale tramite alcune modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

L'articolo 2 aggiorna la definizione di impresa cinematografica e audiovisiva indipendente anche nell'ambito della legge 14 novembre 2016, n. 220, rimandando al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 3 interviene sul riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo in relazione ai cosiddetti contributi selettivi e alla promozione slegando, e quindi aumentando, le percentuali minime di sostegno a queste due linee di intervento, portandole in un *range* tra il 10 per cento e il 12 per cento solo per i contributi selettivi (articolo 26 della legge n. 220 del 2016) e in un *range* tra il 6 per cento e l'8 per cento solo per i contributi alla promozione (articolo 27, comma 1, lettere dalla *a*) alla *h*), della citata legge).

L'articolo 4 reca alcune modifiche alle aliquote dei crediti di imposta alla produzione, introducendo il principio della diversa intensità in base alla classificazione tra impresa indipendente di primo o di secondo livello e riservando l'accesso al credito su alcune linee (*film low budget* e sviluppo) alle sole imprese indipendenti di primo livello.

L'articolo 5 introduce i medesimi principi al credito di imposta per la distribuzione.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche in materia di contributi automatici e selettivi previsti dagli articoli 23 e 26 della citata legge n. 220 del 2016. I contributi automatici per le opere cinematografiche sono ora riservati alle sole imprese indipendenti di primo livello, mentre quelli alle opere televisive e *web* sono destinati alle imprese indipendenti di primo livello e di secondo livello. I contributi selettivi sono invece destinati alle sole imprese indipendenti di primo livello.

In conclusione, le misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo non concorrono solamente allo sviluppo della produttività e dell'occupazione, ma anche alla crescita culturale, sociale e di rappresentazione esterna del sistema-Paese. L'intervento proposto mira dunque a « democratizzare » e a rendere maggiormente diversificata e plurale sia la creazione sia la fruizione dei contenuti audiovisivi multimediali, che rischiano altrimenti di essere relegati solo nell'ambito di dinamiche di mercato fortemente influenzate dalle multinazionali dell'intrattenimento. Obiettivi rivolti, infine, alle giovani generazioni, che solo attraverso un'offerta culturale ampia, plurale e diversificata potranno avere gli strumenti idonei a essere cittadini informati e critici, consapevoli e attivi, capaci di immaginare e costruire un futuro migliore per il proprio Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di definizione di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente)*

1. Al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, la lettera *p)* è sostituita dalle seguenti:

« *p)* "imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello": gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzione e distribuzione audiovisive aventi i seguenti requisiti:

1) non siano controllati da, o collegati a, produttori indipendenti di secondo livello, produttori non indipendenti, emittenti televisive, fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana;

- 2) non destinino, per un periodo di tre anni, più del 90 per cento del proprio fatturato a una sola emittente televisiva o a un solo fornitore di servizi di *hosting* o di servizi di *media* audiovisivi;
  - 3) realizzino o abbiano realizzato, nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi per le quali, congiuntamente:
    - 3.1) contribuiscano, o abbiano contribuito, al costo complessivo dell'opera in misura non inferiore alla percentuale di *tax credit* maturata dall'opera stessa;
    - 3.2) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità dei diritti di elaborazione creativa in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera;
  - 4) realizzino, o abbiano realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi per le quali ricorra una delle seguenti condizioni:
    - 4.1) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità al 100 per cento di almeno uno dei seguenti diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica in Italia:
      - 4.1.1) *pay-tv*;
      - 4.1.2) *free-tv*;
      - 4.1.3) *video on demand* (VOD) in tutte le sue tipologie;
      - 4.1.4) diritti di distribuzione internazionale;
    - 4.2) stipulino, o abbiano stipulato, contratti nei quali siano presenti clausole che prevedano la limitazione temporale dei diritti ceduti al fornitore di servizi di *media* audiovisivi non superiore a tre anni;
  - 5) non siano partecipati da imprese cinematografiche o audiovisive non italiane o da società o gruppi finanziari o altri enti non appartenenti al settore cinematografico o audiovisivo;
  - 6) i cui soci non abbiano contratti continuativi o esclusivi di collaborazione o di consulenza con *broadcaster* o *provider* di servizi *over the top* (OTT) aventi sede legale o operativa in Italia;
  - 7) non abbiano partecipazioni o siano partecipate da società che detengono la proprietà o la gestione di circuiti di sale cinematografiche;
- p-bis*) "imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello": gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzione e distribuzione audiovisive aventi i seguenti requisiti:
- 1) non siano controllati da, ovvero collegati a, emittenti televisive, fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana;
  - 2) non destinino, per un periodo di tre anni, più del 70 per cento del proprio fatturato a una sola emittente televisiva o a un solo fornitore di servizi di *hosting* o di servizi di *media* audiovisivi;
  - 3) realizzino, o abbiano realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi per le quali, congiuntamente:
    - 3.1) contribuiscano, o abbiano contribuito, al costo complessivo dell'opera in misura non inferiore alla percentuale di *tax credit* maturata dall'opera stessa;
    - 3.2) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità dei diritti di elaborazione creativa in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera;
  - 4) realizzino, o abbiano realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi per le quali ricorra una delle seguenti condizioni:
    - 4.1) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità al 100 per cento di almeno uno dei seguenti diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica in Italia:
      - 4.1.1.) *pay-tv*;

4.1.2) *free-tv*;

4.1.3) *video on demand* (VOD) in tutte le sue tipologie;

4.2) stipulino, o abbiano stipulato, contratti per la produzione di opere rispetto alle quali siano presenti clausole contrattuali che prevedano la limitazione temporale dei diritti ceduti al fornitore di servizi di *media* audiovisivi non superiore a tre anni »;

b) le parole: « produttore indipendente » e « produttori indipendenti », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: « impresa cinematografica o audiovisiva indipendente di primo livello o di secondo livello » e « imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello o di secondo livello ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di definizione di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera q), della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo le parole: « impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente » sono inserite le seguenti: « di primo o di secondo livello ».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di contributi)*

1. All'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 26 non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 12 per cento del Fondo medesimo e che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 27, comma 1, lettere da a) a h), non può essere inferiore al 6 per cento e superiore all'8 per cento del Fondo medesimo ».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive)*

1. L'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - *(Credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive)* - 1. Alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello è riconosciuto, per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive, un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione delle medesime opere.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, si prevede che:

a) per la produzione di opere cinematografiche con un costo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro, alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello spetta un'aliquota pari al 40 per cento del costo complessivo di produzione;

b) per la produzione di opere cinematografiche con un costo pari o superiore a 1,5 milioni di euro:

1) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello spetta un'aliquota pari al 40 per cento del costo complessivo di produzione;

2) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello spetta un'aliquota pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione;

c) per le opere televisive e *web*:

1) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello, spetta un credito d'imposta pari al 25 per cento del costo eleggibile di produzione di opere televisive o *web* di nazionalità italiana, in coproduzione, in preacquisto e in licenza di prodotto, e fino a un costo di 10 milioni di euro, come definiti dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro dei

beni e delle attività culturali e del turismo 15 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2018;

2) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello, spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento del costo eleggibile di produzione di opere televisive o *web* di nazionalità italiana, in coproduzione, in preacquisto e in licenza di prodotto, con un costo superiore ai 10 milioni di euro, come definiti dall'articolo 1, comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 15 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2018;

*d)* per lo sviluppo di opere cinematografiche, televisive e *web*, alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello spetta una aliquota pari al 40 per cento del costo complessivo di produzione ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta per le opere televisive e *web*, come determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per le opere di animazione, è calcolato sull'85 per cento del costo eleggibile.

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive)*

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16. - *(Credito d'imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive)* - 1. Alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. L'aliquota del credito d'imposta, è determinata con decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 21, comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello;

*b)* l'aliquota del 20 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello;

*c)* in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore avente i requisiti di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente di primo livello, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'alinea.

3. Il credito di imposta spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a 40.000 euro nel caso di lungometraggi di finzione con costo pari o superiore a 1,5 milioni di euro; non sia inferiore a 20.000 euro in caso di lungometraggi di finzione con un costo inferiore a 1,5 milioni di euro; non sia inferiore a 10.000 euro in caso di documentari e cortometraggi.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente a una delle minoranze linguistiche riconosciute. Con decreto, da adottare, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, è effettuata la determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute ».

Art. 6.

*(Modifiche agli articoli 23 e 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di contributi automatici e contributi selettivi)*

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede, in misura non inferiore al 10 per cento, contributi automatici per le opere cinematografiche alle sole imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello e contributi automatici per opere televisive e *web* alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto da adottare ai sensi dell'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana »;

b) all'articolo 26, comma 1, le parole: « concede contributi selettivi » sono sostituite dalle seguenti: « concede alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello contributi selettivi ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2147  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti  
**Titolo breve:** *imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 286 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 296 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 298 \(pom.\)](#)

23 marzo 2022

[N. 300 \(pom.\)](#)

30 marzo 2022

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 209 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 306 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 210 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 308 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 211 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 310 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 320 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 214 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 215 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 216 \(pom.\)](#)

13 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 323 \(pom.\)](#)

13 luglio 2022



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.3.2.1.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 286 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022  
286<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, che reca disposizioni necessarie al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività attraverso la prosecuzione e il potenziamento delle iniziative di carattere straordinario già intraprese. A tal fine lo stato di emergenza è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. Tale obbligo è previsto anche per l'accesso ai mezzi di trasporto, inclusi i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, che hanno fra i principali utenti anche alunni e studenti.

L'articolo 6 pone un divieto fino al 31 gennaio 2022 di svolgimento di eventi e feste che implicino assembramenti in spazi all'aperto, nonché le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. L'articolo 8 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso a determinati luoghi e attività sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Fra i luoghi e le attività interessati, segnala: i musei, istituti e luoghi della cultura e mostre; centri culturali; piscine, centri natatori, palestre, lo svolgimento di sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché

spazi adibiti a spogliatoi e docce; accesso ai corsi di formazione privati, se svolti in presenza. Su tale disciplina è intervenuto nel frattempo il decreto-legge n. 229 del 2021, che ha integrato gli ambiti e le attività in cui è richiesto il *green pass* rafforzato.

È inoltre differito al 31 marzo 2022 il termine per l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in modo da tener conto della proroga dello stato di emergenza disposta dal provvedimento in esame. Segnala inoltre che si impone la certificazione verde COVID-19 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e a quello universitario, agli studenti universitari; a chiunque accede alle predette strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative; a chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; al personale delle amministrazioni pubbliche. L'articolo stabilisce inoltre che restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali fra cui quello che riguarda il personale della scuola. L'articolo 13 reca disposizioni per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, attribuendo alla Difesa il compito di assicurare il necessario sostegno alle regioni e alle province autonome per le attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 nelle scuole e per le correlate attività di analisi e di refertazione, a tal fine utilizzando i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.

L'articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame; per quanto di interesse della Commissione, ricorda la previsione di un termine ridotto di sette giorni per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), la cui efficacia è prorogata fino al 31 marzo 2022; le disposizioni concernenti l'applicazione, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, di misure minime di sicurezza finalizzate a consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2; la possibilità per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i Sindaci di derogare, in presenza di determinate condizioni, alle previsioni relative allo svolgimento in presenza, nell'a.s. 2021/2022, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e allo svolgimento prioritariamente in presenza, nell'a.s. 2021-2022, delle attività nelle università, nonché negli istituti tecnici superiori (ITS).

L'articolo 16 dispone altresì che il Commissario straordinario per l'emergenza provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Infine, l'articolo 17, che consente a soggetti fragili di svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto, autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che si avvale di tali benefici. Da ultimo, si prevede l'applicazione sino al 31 marzo 2022 delle disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per genitori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il decreto-legge in esame, che reca misure indirizzate ad affrontare con tempestività le emergenze connesse all'evolversi della situazione epidemiologica, integrando il quadro delle misure delineato dal decreto-legge n. 221 del 2021. In linea generale, fa presente che l'articolo 1 dispone - con decorrenza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza - un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione (c.d. "super-green pass"), con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività e di

fruizione di servizi senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'estensione dell'uso del "super-green pass" coinvolge convegni e i congressi; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; strutture e attività all'aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere; centri culturali e i centri sociali e ricreativi, che svolgano attività all'aperto. Resta ferma l'esclusione, per le attività sia all'aperto sia al chiuso, dei centri educativi per l'infanzia. Il medesimo articolo 1 dispone, inoltre, che, in zona bianca, possano accedere agli eventi e alle competizioni sportivi esclusivamente i soggetti muniti di "super green-pass" e dispone la riduzione della capienza delle strutture destinate ad accogliere gli spettatori alle manifestazioni sportive in zona bianca: 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso.

L'articolo 2 sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale, prevedendo, in sostituzione e sempre a condizione che permanga la negatività al virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ovvero di tipo FFP3. L'articolo 3 impegna il Commissario straordinario per l'emergenza a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio dall'articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021. L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, con gli opportuni chiarimenti in ordine al quadro integrato delle misure come delineato dal presente decreto e dal decreto-legge n. 221 del 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) cede nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimersi in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda l'*iter* del provvedimento in titolo, segnalando che la relatrice Saponara sta svolgendo un'interlocuzione, anche con il Governo, in merito alle proposte emendative presentate.

In attesa dei prescritti pareri non ancora pervenuti, avverte che il seguito dell'esame deve essere rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**[\(2414\)](#) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno non prima di due settimane.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, propone, quindi, di fissare tale termine alle ore 12 di martedì 8 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno delle prossime settimane l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 2147 (norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti).

Propone altresì di calendarizzare nuovamente il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2285 (disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca) e dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1131 in materia di rigenerazione urbana.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 296 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
MARTEDÌ 15 MARZO 2022  
**296ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla Regione Lazio ( [n. 358](#) )**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla Regione Puglia ( [n. 359](#) )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo. Dopo aver ricordato il contesto normativo da cui entrambi scaturiscono, si sofferma sull'atto di Governo n. 358, che propone una rimodulazione, senza oneri aggiuntivi, del programma triennale relativo alle annualità 2016-2018, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a 400.000 euro. Dalla documentazione trasmessa, emerge che, nell'ambito degli interventi riguardanti "Il [Mausoleo dei Plautii](#)" di Tivoli (RM), parte delle risorse, pari a 400.000 euro, destinate alla "Manutenzione, recupero e valorizzazione", sono, invece, destinate a "Lavori complementari di valorizzazione" dello stesso bene.

L'atto del Governo n. 359 riguarda una proposta di rimodulazione, concernente la Regione Puglia, del programma 2016-2018, che incide sull'intervento relativo ai lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti" di Bari, a cui sono destinati 300.000 euro complessivi nel triennio di riferimento. La rimodulazione del programma 2016-2018, pari a 13.000 euro, consiste nella riduzione del richiamato importo complessivo in favore dei lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca nazionale.

Sul punto segnala che dall'esame della successiva programmazione, riferita agli anni 2019-2020, risultano ulteriori iniziative in favore della Biblioteca Nazionale di Bari, fra le quali, per l'anno, 2019, "la manutenzione straordinaria dell'immobile ex frigorifero ed ex mercato ittico" (per un importo pari a

35.000 euro). Con riguardo più in generale alla programmazione relativa al triennio 2016-2018 (così come invero anche in quella riguardante il successivo biennio), come segnalato anche dalla Corte dei Conti (nella deliberazione n. 15/2020/G), sono intervenute nel tempo diverse rimodulazioni - per importi limitati - delle originarie programmazioni con modalità semplificate e comunque - come precisato dal Ministero in una nota pervenuta stamattina - con il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali competenti quali Soprintendenze, Segretariati regionali, competenti Direzioni generali, Comitati tecnico-scientifici e, infine, Organi di controllo.

Rileva infine che, con riguardo alla gestione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, la Corte dei Conti ha segnalato alcune criticità, sulle quali si sofferma.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice, avvertendo che l'esame procederà con esiti e votazioni separate su ciascuno dei due schemi di decreto ministeriali.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 358, pubblicata in allegato, sulla quale si esprime favorevolmente il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice sull'atto del Governo n. 358 è posta ai voti e approvata.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta quindi e illustra una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 359, pubblicata in allegato, sulla quale si esprime favorevolmente il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere favorevole della relatrice sull'atto del Governo n. 359 è posta ai voti e approvata.

**Proposta di nomina della dottoressa Marina Valensise a componente, in qualità di consigliere delegato, su designazione del Ministro dell'Università e della Ricerca, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per il dramma antico ( [n. 107](#) )**

**Proposta di nomina della professoressa Margherita Rubino a componente, su designazione del Ministro dell'Università e della Ricerca, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per il dramma antico ( [n. 108](#) )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra congiuntamente le proposte di nomina in titolo, sulle quali propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di nomina in titolo.

Alle votazioni partecipano i senatori: Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), Luisa [ANGRISANI](#) (Misto), [BARBARO](#) (FdI), Margherita [CORRADO](#) (Misto), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [GIRO](#) (FIBP-UDC), [IANNONE](#) (FdI), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [NENCINI](#) (IV-PSI), [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI), Orietta [VANIN](#) (M5S) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina n. 107 è approvata con 13 voti favorevoli e 2 astenuti.



La proposta di nomina n. 108 è approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) presenta e illustra la riformulazione del suo emendamento 3.1, pubblicata in allegato, che tiene conto dell'interlocuzione con il Governo e accorpa in un'unica proposta di modifica altri emendamenti all'articolo 3 a sua firma.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(2147) VERDUCCI ed altri. - Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti**  
(Discussione e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, che contiene misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, con particolare attenzione alle produzioni indipendenti, con l'obiettivo di favorire la diversificazione e la pluralità dei contenuti culturali. L'articolo 1, tramite novelle al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, introduce la definizione di imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti; l'articolo 2 novella la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, al fine di tener conto dell'introduzione delle nozioni di imprese indipendenti di primo e di secondo livello; l'articolo 3 interviene sul riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016. L'articolo 4 novella la disciplina vigente in materia di credito di imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive - di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 - circoscrivendo tale beneficio fiscale alle imprese indipendenti; l'articolo 5 novella la disciplina dei crediti di imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive - di cui all'articolo 16 della citata legge n. 220 - in analogia a quanto disposto dall'articolo 4 del sul versante della produzione; l'articolo 6 infine reca alcune modifiche in materia di contributi automatici e selettivi previsti dagli articoli 23 e 26 della citata legge n. 220 del 2016.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) e con l'assenso della relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) e del senatore [VERDUCCI](#) (PD), primo firmatario del disegno di legge in titolo, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 12 di giovedì 17 marzo il termine entro cui far pervenire proposte in merito.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(1601) Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado**

**(1635) Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria**

**(2283) Antonella FAGGI ed altri. - Istituzione del progetto «Èthos» per l'educazione al rispetto degli altri e alla non violenza**

**(2493) Deputato LUPI ed altri. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei**

***percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 2493, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, concernente le competenze non cognitive (o *non cognitive skills*-NCS o *soft skills* o *character skills*), che costituiscono abilità legate agli ambiti emotivi e psicosociali: può trattarsi di profili della personalità - quali l'apertura all'esperienza, la coscienziosità, l'estroversione, l'amicalità, la stabilità emotiva -, di caratteristiche psicologiche - ottimismo, resilienza, speranza -, di sistemi motivazionali, di forme di autodisciplinamento, di modelli di pensiero, di strategie metacognitive. L'iniziativa intende promuovere, nelle attività educative e scolastiche, lo sviluppo della persona da tutti i punti di vista, non solo cognitivo e accademico, ma anche sociale e relazionale introducendo nei percorsi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, lo sviluppo delle competenze non cognitive. Riferisce quindi sui singoli articoli del disegno di legge.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 1601, che prevede l'integrazione dell'offerta formativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività alternative e in via sperimentale, per la durata di un triennio, con l'insegnamento dell'educazione emotiva, avente carattere interdisciplinare, mirato alla formazione integrale e integrata della persona. Riferisce poi sulle singole disposizioni previste.

Il disegno di legge n. 1635 introduce l'insegnamento dell'educazione emozionale nella scuola dell'infanzia e nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie previste per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Si sofferma sugli obiettivi di tale insegnamento, tra i quali vi sono: prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, familiare, sociale nonché comportamenti quali bullismo, cyberbullismo; qualificare l'offerta formativa nell'ottica della valorizzazione della progettualità scolastica; l'educazione emozionale, e non emotiva, che è appannaggio della psicologia, va considerata come processo formativo volto ad ottimizzare la consapevole conoscenza e il controllo di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva e nell'infanzia; sviluppare l'intelligenza emotiva quale capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, gestendo le proprie e imparando ad interagire in modo costruttivo ed armonico con gli altri. Dà quindi conto dell'articolato.

Il disegno di legge n. 2283 intende attivare strumenti didattici e interventi educativi mirati all'acquisizione del rispetto di sé stessi e degli altri nonché alla prevenzione di manifestazioni di violenza, rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e affidati a professionisti psicologi specializzati nel trattamento delle dinamiche e delle problematiche adolescenziali. Segnala come, tra gli obiettivi perseguiti vi sia anche quello di prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche, che favorisce l'alterazione dei comportamenti individuali. Conclude illustrando i singoli articoli del disegno di legge.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. [2527](#), recante "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante" e n. [2416](#), recante "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma", nonché con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. [2459](#), recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) sottopone poi alla Commissione l'elenco delle audizioni da svolgere sull'impatto della pandemia sulla condizione studentesca nelle scuole secondarie nonché quello nell'ambito dell'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici, di cui è stato deciso di chiedere il deferimento.

La Commissione concorda su tali programmi di audizioni.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 358**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerato che:

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il richiamato Fondo per la tutela del patrimonio culturale con lo scopo di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale, che individua: i) gli interventi prioritari da realizzare; ii) le risorse agli stessi destinate; iii) il relativo cronoprogramma. Il programma è trasmesso dal Ministro della cultura, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

il programma triennale 2016-2018 (interessato dalle rimodulazioni proposte nel provvedimento in esame) è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 57 del 28 gennaio 2016. Per completezza, si ricorda che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 265 del 4 giugno 2019 è stato approvato il successivo programma, relativo al biennio 2019-2020, che tuttavia non è interessato dalle rimodulazioni in esame;

lo schema di decreto in titolo propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2016-2018, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a 400.000 euro;

in particolare, si propone che, nell'ambito degli interventi riguardanti il [Mausoleo dei Plautii](#) di Tivoli (RM), parte delle risorse, pari a 400.000 euro, destinate alla "Manutenzione, recupero e valorizzazione", siano, invece, destinate a "Lavori complementari di valorizzazione" (non presenti tra gli interventi prima della proposta di rimodulazione in esame);

la premessa dello schema e la relazione che accompagna lo stesso evidenziano che la proposta di rimodulazione è stata avanzata alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura dal Segretariato regionale per il Lazio, con allegata la proposta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti. A sua volta, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico scientifico per le belle arti, che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione;

dalla documentazione trasmessa emerge che la proposta di rimodulazione muove dalla necessità di utilizzare le economie derivanti dai lavori di "Manutenzione, recupero e valorizzazione" del Mausoleo dei Plautii in Tivoli, a favore di lavori complementari di valorizzazione dello stesso bene, non previsti nel progetto originario, "ma che sono necessari per garantire sia la manutenzione ordinaria che la fruizione del sito archeologico;

con riguardo più in generale alla programmazione relativa al triennio 2016-2018 (così come invero anche in quella riguardante il successivo biennio), come segnalato anche dalla Corte dei Conti (nella

deliberazione n. 15/2020/G) sono intervenute nel tempo diverse rimodulazioni delle originarie programmazioni, spesso senza il previsto passaggio parlamentare (come segnalato nella relativa documentazione parlamentare);

la Corte dei Conti ha segnalato, con riguardo alla gestione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, i seguenti aspetti: i) l'assenza di un quadro strategico complessivo in cui inserire gli interventi, che si fondano piuttosto su logiche emergenziali (con la prevalenza di interventi con finalità manutentive); ii) la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo soprattutto nella fase di programmazione degli interventi; iii) l'inadeguatezza delle risorse complessive, rispetto alla vastità del patrimonio culturale; iv) l'esigenza di un potenziamento del personale ministeriale in possesso delle necessarie competenze tecnico-scientifico; v) l'inadeguatezza del sistema di monitoraggio, conseguente all'assenza di un cronoprogramma degli interventi; vi) l'effettuazione di numerose rimodulazioni in cui risulta carente la motivazione e per le quali è stata spesso adottata una procedura semplificata;

tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerato che:

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il richiamato Fondo per la tutela del patrimonio culturale con lo scopo di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale, che individua: i) gli interventi prioritari da realizzare; ii) le risorse agli stessi destinate; iii) il relativo cronoprogramma. Il programma è trasmesso dal Ministro della cultura, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

il programma triennale 2016-2018 (interessato dalle rimodulazioni proposte nel provvedimento in esame) è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 57 del 28 gennaio 2016. Per completezza, si ricorda che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 265 del 4 giugno 2019 è stato approvato il successivo programma, relativo al biennio 2019-2020, che tuttavia non è interessato dalle rimodulazioni in esame;

lo schema di decreto in titolo riguarda una proposta di rimodulazione, concernente la Regione Puglia, del programma 2016-2018 finanziato con le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, che incide sull'intervento relativo ai lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti" di Bari, a cui sono destinati 300.000 euro complessivi nel triennio di riferimento; la rimodulazione del programma 2016-2018, pari a 13.000 euro, consiste nella riduzione del richiamato importo complessivo in favore dei lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca nazionale, per la contestuale destinazione in favore di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile ex frigorifero ed ex mercato ittico, con particolare riguardo al restauro e consolidamento del prospetto est della Biblioteca medesima;

il Ministero intende dunque utilizzare le economie (quantificate in 13.000 euro) che sono derivate dall'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca al fine di finanziare un ulteriore intervento a beneficio della medesima Biblioteca;

la proposta di rimodulazione, come risulta dalla Relazione illustrativa, è stata trasmessa dal Segretariato regionale per la Puglia alla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la quale l'ha sottoposta al Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti, che si è espresso favorevolmente;

dall'esame della successiva programmazione, riferita agli anni 2019-2020, risultano ulteriori iniziative in favore della Biblioteca Nazionale di Bari, fra le quali, per l'anno, 2019, "la manutenzione straordinaria dell'immobile ex frigorifero ed ex mercato ittico" (per un importo pari a 35.000 euro); al riguardo, nel silenzio della Relazione illustrativa, parrebbe trattarsi proprio della stessa tipologia di lavoro alla quale lo schema in esame destina le risorse derivanti dalle richiamate economie relativi alla programmazione 2016-2018;

con riguardo più in generale alla programmazione relativa al triennio 2016-2018 (così come invero anche in quella riguardante il successivo biennio), come segnalato anche dalla Corte dei Conti (nella deliberazione n. 15/2020/G) sono intervenute nel tempo diverse rimodulazioni delle originarie programmazioni, spesso senza il previsto passaggio parlamentare (come segnalato nella relativa documentazione parlamentare);

la Corte dei Conti ha segnalato, con riguardo alla gestione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, i seguenti aspetti: i) l'assenza di un quadro strategico complessivo in cui inserire gli interventi, che si fondano piuttosto su logiche emergenziali (con la prevalenza di interventi con finalità manutentive); ii) la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo soprattutto nella fase di programmazione degli interventi; iii) l'inadeguatezza delle risorse complessive, rispetto alla vastità del patrimonio culturale; iv) l'esigenza di un potenziamento del personale ministeriale in possesso delle necessarie competenze tecnico-scientifico; v) l'inadeguatezza del sistema di monitoraggio, conseguente all'assenza di un cronoprogramma degli interventi; vi) l'effettuazione di numerose rimodulazioni in cui risulta carente la motivazione e per le quali è stata spesso adottata una procedura semplificata;

tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2414](#)

Art. 3

### 3.1 (testo 2)

[Verducci](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "venti";*

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della Cultura, due dal Ministro del Turismo, tre dal Ministro dell'Istruzione e dal Ministro dell'Università e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla Regione Umbria, due dal Comune di Assisi, uno dal Vescovo di Assisi in rappresentanza della diocesi affidatagli, due dalla Conferenza ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società Internazionale di Studi Francescani Associazione di Promozione Sociale con sede ad Assisi. Del Comitato nazionale è altresì componente di diritto il Sindaco del Comune di Assisi.";*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "tre".*

# 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 298 (pom.) del 23/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022  
298ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(2562\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) [illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura con modificazioni dalla Camera dei deputati, fra l'altro recependo il contenuto del decreto-legge n.16 del 2022, anch'esso adottato al fine di introdurre misure urgenti sulla crisi in Ucraina.](#)

Si sofferma in particolare sull'articolo 5-*quinquies*, recante misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina. L'articolo, introdotto nel corso della prima lettura, nel recepire il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2021, istituisce, per l'anno 2022, un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro (da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo statale e presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 16 del 2022, sono inoltre definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti citati, nonché le modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi afferenti al diritto allo studio. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, di pertinenza del MUR, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024.

Come si evince dalla relazione illustrativa del decreto-legge n. 16 del 2022, con il predetto fondo si

intende promuovere una pluralità di azioni accomunate dalla volontà di sostenere la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, in ragione delle presumibili, concrete difficoltà degli stessi di fare ritorno nel proprio paese. Precisa che dai primi dati raccolti dal Ministero, gli studenti ucraini iscritti presso le università e le istituzioni AFAM sono 1120.

La norma specifica altresì che il fondo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 2564 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina; propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana. Propone di programmare a breve le audizioni previste in merito all'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (atto n. 1118). Nel dare comunicazione delle proposte di audizione pervenute in merito al disegno di legge n. 2147 in materia di imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti, propone di operare una loro selezione nel corso della prossima settimana.

Propone infine di chiedere il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di un affare assegnato sulla riforma della scuola e di un affare assegnato sulla candidatura de "La cucina di casa italiana" a patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.15.*

## 1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 300 (pom.) del 30/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MERCLEDÌ 30 MARZO 2022  
300ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente  
[VERDUCCI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2459\)](#) *Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia*, approvato dalla  
Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire, dà la parola alla relatrice.

La relatrice [VANIN](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato; si sofferma sull'osservazione di cui alla lettera *b*), sottolineando l'importanza di sostenere le famiglie per le spese relative alla mensa scolastica, considerate le difficoltà che alcune famiglie hanno riscontrato, con effetti negativi sulla corretta alimentazione dei figli.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 1135, recante "Interventi per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico di Siena e per la tutela delle sue storiche contrade e delle associazioni di contradaiooli della città". Sottopone inoltre alla Commissione l'elenco delle audizioni da svolgere sul disegno di legge n. 2147 in materia di imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.



*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2459**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

- a) riferire anche ai servizi socio-educativi per la prima infanzia i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, in attuazione dei quali il Governo è delegato a garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi stessi, a prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza e a prevedere che i servizi possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili;
- b) sempre in merito ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, a prevedere che le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli di cui alla lettera e) del richiamato comma 2, siano destinate prioritariamente alle spese sostenute per il trasporto scolastico e la mensa scolastica;
- c) modificare l'articolo 3, comma 2, lettera c), prevedendo che il permesso retribuito di cui i genitori lavoratori possono usufruire per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli sia di durata non inferiore a sei ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, anziché a cinque;
- d) prevedere che le forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) siano stabilite in favore dei nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a quarantacinque anni con figli a carico, considerata la tendenza riscontrata in Italia ad avere figli in età più avanzata.

# 1.3.2.1.5. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 209 (pom.) del 26/04/2022

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 209**  
**MARTEDÌ 26 APRILE 2022**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
ESERCENTI CINEMA (ANEC), DELL'ASSOCIAZIONE GENERALE INDUSTRIE CINE-  
AUDIOVISIVE INDIPENDENTI (AGICI) E DELLA RETE CINEMA INDIPENDENTE,  
INVERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147  
(IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI)*

# 1.3.2.1.6. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 306 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 26 APRILE 2022**  
**306<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2147*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge n. 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti).  
Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) rileva che non vi sono le condizioni procedurali per discutere in sede redigente i disegni di legge all'ordine del giorno. Propone pertanto di rinviare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e di togliere la seduta.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# 1.3.2.1.7. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 210 (pom.) del 03/05/2022

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 210**  
**MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI RETE DEGLI SPETTATORI,  
DELL'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVI (APA), DELL'UNIONE ESERCENTI  
CINEMATOGRAFICI ITALIANI (UECI) E DELL'UNIONE DISTRIBUTORI ITALIANI THEATRICAL  
(UDIT), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147  
(IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI)*

# 1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 308 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022**  
**308ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1a e 7a il disegno di legge n. [2598](#) di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). D'intesa con il presidente Parrini, avverte che è convocata domani alle ore 13,30 una riunione degli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per l'organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone un'integrazione all'elenco delle audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive e indipendenti), sulla quale conviene la Commissione.

## *IN SEDE REDIGENTE*

**[\(2317\) NENCINI ed altri.](#) - *Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono stati presentati subemendamenti ai quattro emendamenti che la relatrice ha presentato il 27 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte di avere presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti 4.100 (testo 2), 5.100, 10.100 e 11.100, che adempiono alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel suo parere sul nuovo testo del relatore per il disegno di legge. Avverte inoltre che il senatore Iannone ha presentato una riformulazione dell'emendamento 4.9 e che la senatrice Russo ha presentato un testo corretto del suo emendamento 4.7 e un testo 2 del suo emendamento 8.3. Tutti gli emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente **NENCINI (IV-PSI)**, relatore, interviene sull'andamento dei lavori; ricorda come l'iniziativa in titolo sia considerata prioritaria dal Governo e richiama le parole del presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l'importanza di potenziare il settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione della costituzione del Governo da lui presieduto. Dalla metà di gennaio è stato individuato il testo per l'iniziativa in titolo e subito dopo è stato definito il quadro complessivo delle proposte emendative; la prosecuzione dei lavori tuttavia è sospesa da settimane, in attesa che il Governo fornisca gli elementi istruttori, ripetutamente richiesti, necessari per l'espressione dei pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti. Nel segnalare di avere sollecitato più volte il Governo, manifesta preoccupazione sui tempi per la conclusione della discussione; una preoccupazione che ha condiviso con la Presidente della omologa Commissione della Camera dei deputati, con la quale il dialogo e il confronto è stato ininterrotto, e che chiede al sottosegretario Floridia di riportare al Ministro.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA condivide la preoccupazione manifestata dal Presidente relatore e assicura di avere più volte segnalato l'esigenza di accelerare la discussione del disegno di legge in titolo. Informa che in data odierna è stata condivisa con il relatore la valutazione degli emendamenti.

Il presidente **NENCINI (IV-PSI)**, relatore, precisa che il quadro di tali valutazioni non è ancora completo e ringrazia il Sottosegretario per il suo impegno, auspicando che la discussione possa concludersi al più presto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(2422) Fiammetta MODENA. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"**

**(2526) BRIZIARELLI ed altri. - Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte**

**(2551) NENCINI. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 27 aprile.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di conferire alla relatrice, senatrice Saponara, l'incarico di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2416) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma**  
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 12 aprile.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha formulato sul disegno di legge in titolo un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.1. Informa inoltre che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sia sul testo del disegno di legge che sull'emendamento 1.0.1 del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 1 del disegno di legge in titolo è posto ai voti e approvato.

Con il parere favorevole del sottosegretario Barbara FLORIDIA, anche l'emendamento 1.0.1 è quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime soddisfazione per la sollecita conclusione della discussione del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2416, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. [2333 NT1](#)

### Art. 4

#### **4.7 (testo corretto)**

[Russo](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole "un'università", inserire le seguenti: "o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".*

#### 4.9 (testo 2)

[Iannone, Barbaro](#)

Iannone, Barbaro

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.»*

#### 4.100 (testo 2)

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", *con le seguenti:* "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
- b. *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";
- c. *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:* "12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."

Art. 5



### **5.100**

Il Relatore

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."*

Art. 8

### **8.3 (testo 2)**

[Russo](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

*"4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella Regione."*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"*

Art. 10

### **10.100**

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";*

*b) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."*

Art. 11

### **11.100**

Il Relatore

*Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: "La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022."*

# 1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 211 (pom.) del 10/05/2022

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 211**  
**MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE INTERPRETI  
TEATRO E AUDIOVISIVO (UNITA) E DI WRITERS GUILD ITALIA, INTERVENUTI IN  
VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147 (IMPRESE  
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI)*

# 1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 310 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022  
310ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REDIGENTE

**[\(2333\)](#) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 maggio.

Il [presidente NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, presenta e illustra una riformulazione del suo emendamento 14.100, pubblicata in allegato. Propone di fissare alle ore 17 di oggi, martedì 10 maggio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Angrisani ha cessato di far parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato rinviato l'incontro - che si prevedeva di poter svolgere lunedì 9 maggio, a San Marino - di una delegazione della Commissione con la Commissione consiliare permanente I della Repubblica di San Marino.

Comunica inoltre che il senatore Giro propone di integrare il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 2147 con un'ulteriore audizione.

Su tale proposta concorda la Commissione.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia la presentazione di una proposta di deferimento di un affare assegnato concernente la promozione della scrittura a mano e della lettura su carta.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) ricorda la sua proposta di indagine conoscitiva sull'impiego di *Non Fungible Token* (NFT) nel campo dell'arte.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, una volta conclusi l'esame del decreto-legge n. 36 del 2022, la discussione del disegno di legge n. 2333 in materia di ITS, il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 2147 in materia di imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti, nonché - come ricordato dal senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) - la discussione in sede redigente dei disegni di legge n. 2285 e connessi in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, la Commissione potrà programmare i suoi lavori tenendo conto delle proposte dei vari Gruppi parlamentari.

Intervenendo a tale riguardo, la senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) preannuncia a sua volta una proposta di deferimento di un affare assegnato sui numerosissimi teatri chiusi spesso da molti anni, per incuria, abbandono o carenza di fondi, su tutto il territorio nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che anche tale proposta potrà confluire tra quelle da esaminare per la programmazione dei lavori cui accennava prima.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [2333 NT1](#)

Art. 14

**14.100 (testo 2)**

Il Relatore

*Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:*

"1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

- a) le fondazioni ITS *Academy* già accreditate entro il 31 dicembre 2019;
- b) le fondazioni ITS *Academy* accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
- c) le fondazioni ITS *Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

1-bis. Le fondazioni ITS *Academy* di cui alle lettere a) e b) che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di

cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

*3-bis.* Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS avviene secondo quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014 così come modificato dall'Accordo di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando un quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008".

# 1.3.2.1.11. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 320 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022**  
**320<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla valutazione della Commissione l'elenco delle audizioni informali proposte in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta che la Commissione ha deciso di svolgere, su proposta del senatore Cangini.

Su tale programma di audizioni informali conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un'audizione informale del prof. Franco Vaccari, presidente dell'Associazione Rondine - Cittadella della pace, ricordando il sostegno della senatrice a vita Segre a tale associazione e alle sue attività.

Propone inoltre di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario, che ricorre nel 2024, della creazione della Scuola di musica di Fiesole.

Concorda la Commissione.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) chiede di riprendere il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 2147, recante "Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti", già avviato e prossimo alla conclusione.

Si unisce il senatore [VERDUCCI](#) (PD).

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD) chiede di riprendere l'esame dell'affare assegnato sul rilancio del comparto archivistico (n. 873), completando il ciclo di audizioni previste.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda l'importanza del ciclo di audizioni in merito alla candidatura della Cucina di casa italiana a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco (affare

assegnato n. 1209), che sarà avviato domani.

Il [PRESIDENTE](#) alla luce degli interventi, propone alla Commissione di svolgere prioritariamente le audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 e all'affare assegnato n. 873, di svolgere quelle in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e sulla lettura su carta nonché quelle in merito all'affare assegnato n. 1209, con l'obiettivo di concluderle entro il mese di luglio.

Concorda la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), che desidera esprimere, in una sede formale come la seduta della Commissione, un convinto ringraziamento e un sincero apprezzamento per il ruolo svolto dal presidente Nencini nel corso dell'esame, particolarmente travagliato, del disegno di legge n. 2598, di conversione in legge del decreto-legge n. 36: un ruolo di difesa del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, della funzione del Senato e in generale del Parlamento.

Si associa unanime la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) ringrazia di cuore: considera un privilegio raro aver potuto lavorare, in quella sede, con una coralità e convergenza di posizioni davvero significative.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), a integrazione del suo intervento, esprime a nome di tutta la Commissione un ringraziamento particolare, per il lavoro svolto in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2598, al consigliere Capo ufficio della segreteria della Commissione, dottoressa Giammusso, al consigliere del Servizio studi dottor Fucito e a tutto il personale della segreteria della Commissione.

Si associa unanime la Commissione.

La senatrice [CORRADO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) preannuncia che chiederà di poter avviare la discussione del disegno di legge a sua firma n. [2254](#), recante "Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura".

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo )

Il relatore [MARILOTTI](#) (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Si sofferma, in primo luogo sull'articolo 3, che, ai commi da 1 a 4, istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale - da realizzarsi in un arco temporale superiore ai dieci anni. Si tratta di interventi aventi ad oggetto, tra l'altro, la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, ristrutturazione e ampliamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto degli arredi, il miglioramento antisismico delle sedi e infrastrutture già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Quanto alle modalità di utilizzo delle risorse, vengono richiamate diverse disposizioni, tra cui l'articolo 33, comma 1, della legge n. 166 del 2002, che equipara le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera alle opere destinate alla difesa militare. Segnala che l'articolo 33 in questione conferma, che, qualora

tali opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate, restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura (MiC) ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8, che reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali; infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali. Per lo svolgimento delle suddette attività, il comma 3 consente all'Osservatorio di stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni: il riferimento è a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi - per quanto di competenza della Commissione - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le istituzioni universitarie e il CONI (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'articolo 9, comma 7, stabilisce che l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, possono essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro. La disposizione in esame modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011. Ricorda che il richiamato articolo 12 include espressamente tra le Amministrazioni dello Stato utilizzatrici la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, ivi comprese le Agenzie fiscali. Sono comunque fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della cultura. Il medesimo articolo 12 prevede l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, incluso il Ministero della cultura, di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (ossia non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore unico») sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

L'articolo 11, comma 1, reca alcune disposizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto, compresi i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Il medesimo articolo 11, al comma 2, infine, prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza che prevedeva, fino alla conclusione del medesimo anno scolastico, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva; è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. La soppressione di tale obbligo è stata rappresentata anche nell'ordinanza del Ministro della salute 15 giugno 2022, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (all'art. 1, comma 7). Il Ministero dell'istruzione ha quindi diramato, in data 16 giugno 2022, un'apposita nota sulle misure precauzionali da adottare durante gli esami di Stato.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire, dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [MARILOTTI](#) (PD) propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*



**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( n. 396 )**

(Parere al Ministro dell'istruzione a sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore sul provvedimento in titolo, senatore Lanièce non può essere presente nella seduta in corso e che la senatrice Saponara è incaricata di svolgere la relazione introduttiva in sua vece; si riserva di conferire nuovamente l'incarico di relatore al senatore Lanièce per completare l'esame.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo; richiama in primo luogo i presupposti normativi in forza dei quali è adottato, che individuano un elenco di contributi (con indicazione della specifica fonte normativa di spesa) dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Lo stanziamento complessivo, iscritto nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati, è ripartito con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti; al riguardo, segnala che al momento tale documentazione, non risulta essere disponibile. Specifica poi che lo schema in esame riguarda esclusivamente il riparto dello stanziamento iscritto sul cap. 1261 nello stato di previsione del Ministro dell'istruzione per il 2022. Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere unitamente ad una relazione, nella quale si dà conto dell'avvenuta verifica "sulla efficienza, efficacia e rispondenza alle finalità della legge dell'impiego delle risorse" da parte degli enti beneficiari, attraverso la verifica dei bilanci consuntivi relativi all'esercizio finanziario corrente trasmessi dai beneficiari congiuntamente a relazioni dettagliate riguardanti le attività poste in essere nel corso dell'anno.

Lo stanziamento complessivo per il 2022, pari a 1.006.160 euro, risulta invariato rispetto a quello relativo agli anni dal 2019 al 2021; rispetto al riparto per l'anno 2018, si registra un incremento complessivo pari all'1,62 per cento. Rileva peraltro che nel corso degli anni precedenti il contributo complessivo si è andato a lungo riducendo, prima dell'inversione di tendenza degli ultimi anni, sicché l'entità degli importi spettanti a beneficiari è minore rispetto a quanto originariamente previsto dalle disposizioni normative con cui era stato a suo tempo autorizzato il contributo statale.

Quanto al riparto in esame, il Governo fa presente che in considerazione della invarianza della somma complessiva rispetto all'anno finanziario 2021 e alla mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sulla ripartizione del 2021, si è provveduto a mantenere la stessa ripartizione. Al riguardo, segnala che su quello schema di riparto, esaminato il 12 maggio 2021, la Commissione espresse un parere favorevole, invitando l'Esecutivo "a trasmettere, unitamente allo schema annuale di riparto, copia dei rendiconti annuali degli enti, come prescritto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate" e che a tale sollecito non risulta che il Governo abbia dato riscontro.

Illustra poi nel dettaglio il riparto dello stanziamento complessivo nei confronti degli enti interessati.

Si apre il dibattito

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene utile un approfondimento in merito all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, rilevando l'esiguità dello stanziamento previsto.

Si unisce il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), che condivide l'esigenza di disporre dei rendiconti annuali degli enti, come segnalato nella relazione introduttiva.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ribadisce l'esigenza, manifestata anche in occasione dell'esame del precedente decreto di riparto, di valutare l'entità del contributo previsto a favore del Museo internazionale della ceramica di Faenza, che considera del tutto incongrua vista la sua importanza, e in particolare di sapere se il Museo riceva contributi pubblici in applicazione di altre norme.

Il [PRESIDENTE](#) si unisce alla senatrice De Lucia; auspica che gli approfondimenti richiesti possano essere svolti prima della conclusione dell'esame, previsto in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 ( n. 394 )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, recante l'approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Richiama i presupposti normativi in forza dei quali l'atto è adottato, segnalando che la disponibilità finanziaria complessiva per il triennio in esame è pari a 390 milioni di euro (di cui 50 milioni per il 2022, 100 per il 2023 e 240 per il 2024), e rammenta che le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministero della cultura (MiC) trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati.

I singoli interventi ammessi al finanziamento sono allegati allo schema di decreto ministeriale. L'articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul programma, sulla base del cronoprogramma degli interventi che beneficiano del finanziamento. Quanto all'articolo 3, esso dispone in merito alle modalità di definanziamento degli interventi programmati, in caso di mancata attuazione degli stessi. L'articolo stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante. La Relazione illustrativa consente di ricostruire l'*iter* seguito per la definizione del programma in esame. Le richieste totali pervenute da tutti gli uffici periferici e le direzioni generali - in particolare - sono state superiori agli stanziamenti in bilancio. Rispetto alle risorse disponibili per il triennio 2022-2024, pari come detto a 390 milioni di euro, l'ammontare complessivo delle proposte è stato pari a quasi 463 milioni per il medesimo triennio. La Direzione generale per il Bilancio ha predisposto un'ipotesi di programmazione (con le risorse disponibili) che ha comunque rispettato l'ordine di priorità degli interventi rappresentato dagli uffici periferici e delle modifiche proposte dalle Direzioni generali.

Illustra quindi nel dettaglio a proposta di riparto del finanziamento complessivo fra settori, soffermandosi anche sulla distribuzione, a livello regionale, degli importi destinati alla programmazione degli interventi sul patrimonio culturale per il complesso del triennio 2022-2024. Dopo aver richiamato i contenuti del parere formulato dalla Commissione sul precedente schema di riparto (atto del Governo n. 324), esprime apprezzamento per la scelta del Governo di dar seguito alla prima osservazione ivi formulata, anticipando al mese di giugno la presentazione dello schema di riparto che, lo scorso anno, era avvenuta a novembre, quindi in prossimità del termine dell'esercizio finanziario. Quanto alle restanti sollecitazioni della Commissione, osserva che di esse non si trova riscontro nello schema in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Affare sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici ( n. 1118 )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice [CORRADO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) ricorda che la Commissione ha già svolto alcune audizioni informali e ha acquisito contributi scritti sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici, disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. L'affare assegnato è stato da lei proposto alla luce degli interventi di rappresentanti di collezionisti e dei loro legali, di commercianti di monete antiche e di docenti universitari, nell'ambito di un convegno dal titolo "Stati generali della numismatica" svolto nel mese di febbraio presso il Senato, nei quali - senza contraddittorio - è stata messa in discussione la proprietà statale del patrimonio numismatico, una tesi a suo avviso anticulturale. Taluni dei partecipanti a quel convegno hanno successivamente sostenuto che vi fosse un favore per quella tesi, con possibili esiti normativi in tal senso. Ricorda i meriti del commercio e del collezionismo delle monete antiche, da cui trae origine la numismatica in senso moderno e rammenta che il commercio delle monete antiche, a legislazione vigente, può avere legittimamente ad oggetto solo quelle in commercio prima del 1909. Finalità dei portatori di interesse prima ricordati è quella di liberalizzare tale commercio, anche in base a un'interpretazione di una novella normativa del 2008 al Codice dei beni culturali, operata dal decreto legislativo n. 62 del 2008, in merito ai beni oggetto di tutela, con la quale è stata integrata la dicitura di "cose di interesse numismatico" con la specificazione "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio". Il carattere seriale dei reperti di carattere numismatico non giustifica tale previsione, se si considera l'importanza che può rivestire il ritrovamento anche di una sola moneta per fornire elementi di conoscenza di un contesto archeologico; parimenti non ha pregio il tema della decontestualizzazione delle monete, che mira a intervenire sul patrimonio numismatico presente nei musei favorendo la dismissione di monete considerate "doppioni". Sono posizioni che contraddicono l'approccio dell'archeologia moderna secondo cui tutti i reperti hanno un valore culturale e sono patrimonio dello Stato. Occorre dunque, a suo giudizio, ribadire le ragioni etiche della difesa del patrimonio culturale. Si sofferma poi su una recente modifica al Codice penale introdotta dalla legge n. 22 del 2022, con la quale si è a suo giudizio - e si augura inavvertitamente - aperta una falla nel sistema, a causa della mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dal territorio nazionale monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro.

Nell'evidenziare come occorra intervenire al riguardo, conclude presentando sin d'ora una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione ai disegni di legge nn. [2527](#) (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e [2611](#) (Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1118**

La 7ª Commissione permanente del Senato,  
premessò che:

– la Commissione ha svolto una rapida ma esauriente attività istruttoria, avviata con audizioni svolte in data 12 aprile 2022, finalizzata ad approfondire il valore culturale della moneta nei contesti archeologici e le criticità che riguardano la tutela del patrimonio numismatico di natura archeologica;

– è stata acquisita ulteriore documentazione scritta sull'importanza che, nell'ambito delle scienze storiche, lo studio delle monete all'interno del loro contesto archeologico ha assunto sin dai decenni centrali del '900 per la ricostruzione della circolazione monetale, della società e dell'economia nell'antichità, nel Medioevo e nella prima età moderna;

preso atto che:

– dopo profonde riflessioni teoriche sull'interpretazione dei rinvenimenti monetali, avviate in ambito anglosassone a partire dal 1965, anche in Italia si sono avuti importanti sviluppi nello studio del significato della moneta in rapporto al luogo e al contesto archeologico di rinvenimento, concretizzatisi in particolare nei convegni di Roma nel 1986 (*La moneta nei contesti archeologici. Esempi dagli scavi di Roma*, Istituto Italiano di Numismatica), nel 2011 (*Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto. I Workshop Internazionale di Numismatica - WIN*, Università degli Studi "La Sapienza") e nel 2018 (*Protocollo di studio e analisi della moneta proveniente da contesti archeologici pluristratificati* - PRAMCAP, Scuola Spagnola di Storia e Archeologia), nonché in quello di Trieste nel 2022 (*Fundmünzen & Co. - 30 years of ancient coin finds, VI cent. BC - VIII cent. AD*, Università degli Studi);

- l'archeologia come disciplina dotata di autonomia scientifica si è sviluppata, nel corso del '900, individuando un proprio metodo d'indagine - lo scavo stratigrafico -, e un proprio oggetto: lo studio delle testimonianze materiali dell'attività umana in rapporto con l'ambiente, di qualunque natura esse siano;

- l'Italia ha riconosciuto l'importanza culturale delle "cose di interesse numismatico" sin dalla prima normativa nazionale di tutela (legge n. 364 del 1909, art. 1);

- la medesima normativa ha riconosciuto l'interesse pubblico prevalente della conservazione e della trasmissione del patrimonio archeologico rinvenuto nel sottosuolo alle generazioni future, attraverso l'attribuzione della proprietà allo Stato di tutto ciò che fosse oggetto di rinvenimento (casuale o in seguito a ricerche) e possedesse interesse "storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico" (artt. 15 e 18);

- tale previsione venne integralmente recepita nell'evoluzione normativa successiva (legge n. 1089 del 1939, artt. 44 e 49) e nel Codice civile (del 1942 - art. 826), sino all'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 91);

- l'Italia ha inoltre sottoscritto la *Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico* a Londra il 6 maggio 1969 (ETS n. 66) e la sua revisione alla Valletta (Malta) il 16 gennaio 1992 (ETS n. 143), ratificando quest'ultima con L. 57/2015, per la sua "piena ed intera esecuzione" (art. 2);

- la Convenzione europea della Valletta (art. 1) recita:

"1. L'obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2. A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:
- i) la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;
  - ii) i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;
  - iii) che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.
3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, [che si trovino nel suolo o sott'acqua](#)";
- con il decreto legislativo n. 62 del 2008 è stata apportata una modifica all'articolo 10, comma 4, lettera b) del Codice dei beni culturali, relativo ai beni oggetto di tutela, integrando la dicitura "le cose di interesse numismatico" con la specificazione "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio";
  - tale novella, che impone di attribuire valore culturale unicamente alle monete dotate di caratteristiche di "rarità o pregio", costituisce un'eccezione nel sistema normativo del Codice dei beni culturali, dal momento che, nel caso degli altri beni (storici, artistici, archeologici, etnoantropologici, paleontologici), per essere considerati "beni culturali" è sufficiente un generico "interesse" nel caso di appartenenza pubblica (art. 10, c. 1), o un interesse riconosciuto quale "particolarmente importante" nel caso di appartenenza privata (art. 10, c. 3);
  - sulla base di tale eccezione, in un recente congresso di giuristi, riunitisi presso l'Università "Tor Vergata" di Roma (18 maggio 2018) per discutere della "Tutela dei beni di interesse numismatico", diversi interventi hanno voluto rimarcare l'esclusione dalla categoria dei beni culturali dei beni numismatici privi di caratteristiche di "rarità o pregio" rinvenuti nel sottosuolo, allo scopo di svincolarli dal principio della proprietà statale *ope legis*, con particolare riguardo ai "beni seriali, decontestualizzati", così come ai "cocci di nessun valore o anche pezzi integri di cui sono pieni i musei";
  - nella stessa sede, si è rimarcato come l'articolo 12 del Codice dei beni culturali preveda una necessaria "verifica dell'interesse culturale" dei beni di appartenenza pubblica, allo scopo di includerli o meno nel patrimonio tutelato;
  - con le recenti modifiche al Codice penale introdotte dalla legge n. 22 del 2022 - cosiddetta legge "Orlando-Franceschini" - si sono incrementate le misure a protezione del nostro patrimonio culturale e, in particolare, si sono rafforzate quelle volte a contrastare il fenomeno dell'uscita senza controllo dai confini nazionali delle "cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione" (art. 518-*undecies*), ma non si è prevista alcuna misura nel caso questo avvenga per cose di valore inferiore ai 13.500 euro, per le quali è sufficiente la presentazione agli uffici competenti per la vidimazione di una dichiarazione di valore economico; va notato che molte monete poste in vendita in Italia hanno prezzo di vendita inferiore ai 13.500 euro;
- valutato che:
- appare indiscutibile che le monete "che si trovino nel suolo o sott'acqua" facciano pienamente parte del patrimonio archeologico e che quest'ultimo vada difeso in ogni modo dalla dispersione prodotta dalle ricerche non autorizzate e dal commercio clandestino di reperti, in quanto "fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico", come l'Italia si è più volte impegnata a fare con i suoi *partner* del Consiglio d'Europa;
  - con la novella recata dal decreto legislativo n. 62 del 2008 si è volutamente creata un'anomalia nella normativa di tutela per quanto riguarda i beni numismatici, isolandoli rispetto a tutti gli altri beni potenzialmente oggetto di rinvenimento "nel sottosuolo o sui fondali marini" (art. 91 Codice), dal 1909 appartenenti allo Stato in forza di legge;
  - le recenti valutazioni giuridiche intorno al dettato del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* per quanto riguarda, in particolare, i beni numismatici, ignorano volutamente lo sviluppo delle scienze

archeologiche negli ultimi cento anni e l'importanza di ogni minuto reperto, seriale o non seriale, per la ricostruzione del quadro della cultura materiale, delle produzioni e dei commerci, dell'economia e della società di un certo luogo in una data epoca, a esclusivo beneficio del privato collezionismo;

- non solo, svilendo il valore culturale del reperto archeologico "povero", includendo tra questi le monete prive di caratteristiche di "rarietà o pregio", ed escludendone l'interesse nel momento in cui sia stato "decontestualizzato", ovvero strappato al luogo di secolare giacitura in un deposito di natura archeologica, si incentiva l'attività di ricerca e scavo clandestino, in particolare quella, foriera di enormi danni al patrimonio archeologico, effettuata per mezzo del *metal-detector*, estremamente diffusa in Italia e recentemente inclusa tra i reati contro il patrimonio culturale (legge n. 22 del 2022 - "Orlando-Franceschini") compresi nel codice penale (all'art. 707-bis), almeno per quanto riguarda le aree di riconosciuto interesse archeologico;

- un'ampia casistica di ricerche pubblicate o in corso di pubblicazione dimostra come l'analisi integrale dei rinvenimenti numismatici da una specifica area - siano essi casuali o da scavo archeologico - fornisca elementi di straordinario valore scientifico per la ricostruzione storica del periodo interessato, che può essere, ad esempio, l'antichità della Magna Grecia (progetto di censimento integrale "*La moneta a Elea/Velia. Restauro, studio e valorizzazione*" in convenzione tra la Soprintendenza di Salerno e Avellino, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno e la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni), l'epoca romana, come nel caso di Pompei (si vedano i volumi della serie *Pompei. Rinvenimenti monetali* in corso di pubblicazione da parte dell'Istituto Italiano di Numismatica, Roma, e numerosi studi di ricercatori delle Università di Napoli e Salerno) o di Aquileia (si vedano i volumi della serie *Ritrovamenti monetali di età romana nel Friuli Venezia Giulia*, 2020), o il Medioevo (*La moneta nel Lazio tardoantico. Circolazione, economia e società tra IV e VII secolo* di F. Marani, 2020);

- la mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dall'Italia monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro facilita il mercato clandestino di beni già interessati da un traffico illegale molto intenso, facilitato dalle loro piccole dimensioni;

impegna il Governo:

- a) a valutare la possibilità di specificare nella normativa di settore (Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art. 91) che "le cose da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato" a prescindere da qualunque valutazione, nel caso di beni mobili, delle loro caratteristiche di rarità o pregio e senza che sia necessario, una volta riconosciuta la loro natura archeologica, avviare un procedimento di verifica ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) a valutare la possibilità di introdurre, per quanto riguarda nello specifico i beni numismatici di epoca antica e medievale, a prescindere dalle loro caratteristiche di rarità o pregio, un obbligo da parte dei commercianti di settore di fornire agli acquirenti documentazione sulla loro autenticità e sulla legittima provenienza ai sensi dell'art. 64 del Codice dei beni culturali, e, da parte dei collezionisti, di conservare tale documentazione a riprova della fonte di acquisizione del bene.

# 1.3.2.1.12. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 214 (pom.) del 05/07/2022

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 214**  
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

*Presidenza del Vice Presidente*  
[VERDUCCI](#)

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CARTOON ITALIA, WESHORT E APS RAAI  
REGISTRO ATTORI ATTRICI ITALIANI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2147 (IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE  
INDIPENDENTI)*

# 1.3.2.1.13. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 215 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 215**  
**MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,20*  
*(sospensione: dalle ore 13,50 alle ore 14)*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR LUCA BARBARESCHI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147 (IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI) E DEL PROFESSORE ALFONSO PECORARO SCANIO, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE UNIVERDE E DEL DOTTOR STEFANO PISANI, SINDACO DI POLLICA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1209 (CANDIDATURA DE "LA CUCINA DI CASA ITALIANA" A PATRIMONIO CULTURALE UNESCO)*



# 1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 216 (pom.) del 13/07/2022

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 216

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022

*Presidenza del Presidente*

[NENCINI](#)

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SKY, DI PARAMOUNT GLOBAL E DELLA SLC CGIL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147 (IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI) E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO E DEL CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1209 (CANDIDATURA DE "LA CUCINA DI CASA ITALIANA" A PATRIMONIO CULTURALE UNESCO)*

# 1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente

## (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 323 (pom.) del 13/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022

323ª Seduta

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati deferiti alla Commissione gli affari sull'importanza della scrittura a mano e della lettura su carta (n.1216), sulle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della creazione della Scuola di musica di Fiesole (n.1221), nonché sulle celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore Gaspare Spontini (1225).

Propone indi di avviare le audizioni relative all'affare assegnato n. 1216, già definite, non appena concluse quelle in corso di svolgimento sul disegno di legge n. 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti) e sull'affare assegnato in merito alla candidatura de "La cucina di casa italiana" a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco (n. 1209).

Propone altresì di calendarizzare, per le sedute della prossima settimana, gli affari assegnati in merito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della creazione della Scuola di musica di Fiesole (n. 1221) e in merito alle celebrazioni su Gaspare Spontini (1225).

Su entrambe le proposte conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa altresì che sono state avanzate due ulteriori richieste di deferimento di affari ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Nello specifico, il senatore Rampi propone di chiedere il deferimento di un affare sulle "Ville di Delizia" e la senatrice Saponara propone, a sua volta, di chiedere il deferimento di un affare sulla candidatura Unesco della via Francigena. Propone di avanzare richiesta alla Presidenza del Senato per il deferimento dei predetti affari.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) informa indi che è in corso di assegnazione il disegno di legge n. 2619 in materia di manifestazioni di rievocazione storica, che, come già convenuto nella seduta del 21 giugno scorso, sarà posto all'ordine del giorno delle sedute della Commissione della prossima settimana, ove assegnato per tempo. Al riguardo, registra con favore l'ampia convergenza dei Gruppi in Commissione nei confronti dell'iniziativa legislativa, come confermano le numerose aggiunte di firma nel frattempo intervenute.

Prende atto la Commissione.

#### IN SEDE REDIGENTE

**(2422) Fiammetta MODENA. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"**

**(2526) BRIZIARELLI ed altri. - Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte**

**(2551) NENCINI. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 maggio scorso, nel corso della quale la Commissione ha conferito mandato alla relatrice di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) presenta una proposta di testo unificato, pubblicato in allegato, che tiene conto anche delle interlocuzioni con il Ministero della cultura. Propone che il medesimo testo unificato sia assunto come testo base cui riferire gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti da riferire al testo unificato della relatrice, a martedì 19 luglio alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**SU UNA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE A SAN MARINO**

Il [PRESIDENTE](#) informa che nella giornata di ieri una delegazione della Commissione ha svolto un sopralluogo nella Repubblica di San Marino nel corso del quale si sono svolti incontri con le autorità sammarinesi e, nello specifico, con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, con il Segretario di Stato all'istruzione e la cultura, nonché con la Commissione I Consiliare Permanente del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di san Marino, che ha competenze in materia di istruzione, cultura, università e ricerca scientifica, oltre che di affari costituzionali e istituzionali, pubblica amministrazione, affari interni, protezione civile, rapporti con le giunte di Castello e giustizia. Negli incontri è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento della cooperazione a livello parlamentare nei settori di reciproco interesse.

Con particolare riferimento all'incontro con la richiamata delegazione consiliare, fa presente che sono stati trattati i seguenti temi: la situazione dei rispettivi sistemi scolastici con le relative esigenze di trasformazione; la valorizzazione del patrimonio culturale per una collaborazione intorno a progetti di comune interesse. In merito al primo tema, sono stati discussi gli effetti della denatalità sul rapporto fra alunni e insegnanti e individuata, come priorità, l'esigenza di restituire centralità alla figura del docente, mediante il rafforzamento della formazione iniziale e continua, il superamento di forme di precariato, nonché il miglioramento del trattamento economico. In materia universitaria, le autorità sammarinesi hanno segnalato alcune criticità connesse alle modalità di riconoscimento di titoli accademici e auspicato il superamento delle stesse.

Quanto al secondo tema, nel concordare sull'opportunità di sinergie nella promozione dei beni culturali, le delegazioni hanno convenuto che una concreta collaborazione possa da subito prendere forma con l'individuazione di una disciplina condivisa dei cammini come itinerari culturali, che renda possibile prefigurare itinerari di valenza identitaria per la storia comune, che potrebbero incentrarsi su luoghi simbolici rievocativi di figure storiche di assoluto rilievo, come ad esempio Giuseppe Garibaldi. A tal proposito, il punto di riferimento di tale collaborazione sarà costituito dal disegno di legge n. [2367](#), recante disposizione per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Più in generale, il percorso di collaborazione negli ambiti di reciproco interesse si avvarrà della condivisione del quadro normativo di riferimento e dell'aggiornamento periodico delle iniziative strategiche che saranno assunte dai due organi legislativi.

Prende atto la Commissione.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già prevista per domani, 14 luglio, alle ore 14,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [2422](#), [2526](#), [2551](#)

NT

La Relatrice

## Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

### Art. 1

#### *(Finalità e obiettivi)*

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione, celebra le figure di Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come «Pietro Perugino», e di Luca d'Egidio di Ventura, noto come «Luca Signorelli», nella ricorrenza del quinto centenario della loro morte, nell'anno 2023.

2. Al fine di celebrare la figura di Pietro Perugino, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 805, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per l'anno 2023»;

b) al comma 806, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. Al fine di celebrare la figura di Luca Signorelli, sono organizzati attività ed eventi, a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo al comparto culturale e turistico.

### Art. 2

#### *(Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Luca Signorelli)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Luca Signorelli, di seguito denominato «Comitato nazionale».

2. Al Comitato nazionale è attribuito un contributo straordinario pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 600.000 euro per l'anno 2023.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono stabiliti i criteri di riparto e assegnazione annuale del contributo di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciati, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

### Art. 3

#### *(Composizione e funzionamento del Comitato nazionale)*

1. Il Comitato nazionale è formato da dodici componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati uno dal Ministro della cultura, uno dal Ministro del turismo, uno d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, uno dalla regione Toscana, uno dal comune di Cortona, uno dal comune di Arezzo, uno dal comune di Firenze, nonché da tre esperti della vita e delle opere del Signorelli designati dal Ministro della cultura.

3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Luca Signorelli, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale

svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura del Signorelli o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

5. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato medesimo, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato nazionale elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero.

7. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le attività svolte dal Comitato nazionale sono promosse e diffuse sul territorio nazionale e all'estero dall'Enit-Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, e dagli istituti di cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n.401.

#### Art. 4

##### *(Durata e compiti del Comitato nazionale)*

1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2024.

2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, alle opere e ai luoghi legati alla figura di Luca Signorelli, comprendente attività di restauro di beni mobili o immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, artistico, storico, letterario e scientifico, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, delle opere, della cultura e dell'eredità dell'artista. In particolare, il Comitato nazionale provvede a:

a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e delle opere di Luca Signorelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi delle opere dell'artista e dei suoi allievi in ambito internazionale;

b) predisporre il piano economico sulla base del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, e degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;

c) elaborare programmi di diversa natura volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) predisporre, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché a valorizzare e sviluppare la promozione turistica dei luoghi più periferici e della vasta area di cerniera tra Lazio, Umbria e Toscana che vide protagonisti Pietro Perugino e Luca Signorelli.

3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono

sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura, sentita la regione Toscana in relazione ai piani di cui alle lettere *a)* e *b)* e ai programmi di cui alla lettera *c)*, e sentite le regioni Lazio, Umbria e Toscana in relazione ai programmi di cui alla lettera *d)*.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato nazionale trasmette una relazione sulle iniziative promosse al Ministro della cultura, il quale a sua volta la trasmette alle Camere.

#### Art. 5

##### *(Attività nelle scuole)*

1. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le scuole secondarie di primo e di secondo grado promuovono attività di approfondimento delle figure e delle opere del Perugino e del Signorelli, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica.

2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse anche nelle scuole italiane all'estero attraverso gli istituti di cultura, le ambasciate e i consolati italiani.

#### Art. 6

##### *(Attività culturali e di promozione turistica)*

1. Il Ministro della cultura e il Ministro del turismo promuovono accordi tra le regioni e i comuni in cui siano presenti le opere del Perugino e del Signorelli o dei rispettivi allievi con l'intento di coordinare le iniziative volte alla promozione dei territori interessati, anche attraverso la realizzazione di percorsi turistico-culturali. A tal fine si predispongono protocolli d'intesa con il coinvolgimento di enti e di istituzioni pubblici di promozione del territorio, di privati e dei gruppi di azione locali (GAL).

2. Il Ministero della cultura promuove le esposizioni all'estero delle opere del Perugino e del Signorelli, attraverso la costituzione di percorsi espositivi sia di tipo tradizionale che di tipo digitale dedicati ai due artisti, attraverso la realizzazione di una mostra virtuale itinerante. Per le attività di cui al presente comma il Ministero della cultura si avvale della collaborazione dell'Enit e degli istituti di cultura italiana all'estero.

3. Il Ministero della cultura provvede a indire un concorso di idee per produrre materiali che raccontino le figure e le opere del Perugino e del Signorelli, attraverso film, documentari, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo. I progetti di nazionalità italiana che rispondono ai requisiti di idoneità tecnica, di qualità culturale o artistica e di spettacolo stabiliti dal medesimo Ministero, sono valutati dalla Commissione di esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n.220. Su richiesta dell'impresa cinematografica produttrice, la predetta Commissione delibera l'attribuzione al progetto del contributo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 220 del 2016, in relazione alla sua qualità artistica e al suo valore culturale.

#### Art. 7

##### *(Interventi di restauro)*

1. Agli interventi di restauro delle opere del Signorelli, al fine di preservare l'integrità materiale e il recupero di tali beni e di garantire la salvaguardia e la trasmissione dei valori culturali che questi rappresentano, si applica il beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 108, e successive modificazioni.

2. Il Ministero della cultura, con proprio decreto, provvede ad indicare le opere di cui al comma 1, sentita la regione Toscana.

#### Art. 8

##### *(Emissione di un francobollo celebrativo)*

1. Per ricordare le figure e le opere del Perugino e del Signorelli, in occasione del quinto centenario della loro morte, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'emissione di un francobollo celebrativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato nazionale, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, indice un concorso rivolto a professionisti esperti nell'arte del disegno

e della progettazione grafica, per la realizzazione di bozzetti riguardanti la celebrazione delle opere del Perugino e del Signorelli. Le proposte creative migliori sono valutate dalla Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia nominata dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9

*(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 300.000 euro nell'anno 2022 e 2.100.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica diversi da quelli di cui al comma 1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

